

STATUTO

FONDAZIONE CONSERVATORIO DI SAN LINO IN SAN PIETRO DI VOLTERRA

Art. 1 - Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione

1. La Fondazione Conservatorio San Lino in San Pietro, costituita con atto notarile in presenza del Notaio Dott. Giuseppina Abbate di Volterra in data 02 maggio 2006, ha sede in Volterra in via Don Minzoni 49.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facendo capo al Conservatorio di San Lino in San Pietro.
3. La durata della Fondazione è illimitata. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto.
4. La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2 - Scopi della Fondazione

1. La Fondazione, nella continuità degli scopi originari del Conservatorio di San Lino in San Pietro e nel rispetto di quanto contenuto nelle tavole di fondazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, persegue finalità di utilità sociale nei seguenti settori: a) Formazione; b) Istruzione; c) Educazione; d) Cultura.
2. In particolare, la Fondazione ha per scopo:
 - La Formazione, L'Istruzione, l'Educazione attraverso l'attuazione e gestione di specifiche iniziative, preferibilmente rivolte ai Soggetti più giovani.
 - La conservazione, la promozione, la valorizzazione di tutte le opere d'arte di proprietà della Fondazione.
 - Promozione di interventi a favore del patrimonio culturale, con particolare riguardo al patrimonio di carattere religioso, sito nella Diocesi di Volterra.

Art. 3 - Attività della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fine di lucro.
2. Le finalità di formazione, istruzione ed educazione, dei giovani e non, di cui all'articolo precedente, vengono perseguite dalla Fondazione mediante l'organizzazione e la gestione di ogni iniziativa ed attività didattica, formativa e di ricerca, anche in stretta cooperazione e collaborazione con appropriati Partner individuati nei settori di volta in volta interessati.

3. Le attività della Fondazione mirano a promuovere il diritto all'istruzione, alla cultura ed alla formazione mediante la valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali anche attraverso la promozione da parte della Fondazione di iniziative verso singoli Soggetti a sostegno della personale educazione, formazione, integrazione sociale e di solidarietà.
4. Le finalità di promozione e lo svolgimento di attività culturali potranno attuarsi con attività connesse e funzionali alla educazione ed istruzione, o con attività culturali autonome o con la promozione e valorizzazione dei beni storici ed artistici, con particolare riguardo verso quelli a carattere religioso.
5. La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dello scopo.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili che sono di proprietà del Conservatorio San Lino in San Pietro all'atto della sua trasformazione in fondazione di diritto privato.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:
 - a. eventuali avanzi di gestione;
 - b. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.
3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti comma, la Fondazione ha obbligo morale di conservare integri gli arredi liturgici, l'archivio storico e le opere d'arte facenti parte del Conservatorio San Lino in San Pietro
5. Il patrimonio della Fondazione è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio in modo da preservarne il valore ed ottenere un adeguata redditività che consenta di svolgere le attività istituzionali garantendone la continuità nel tempo.
6. La Fondazione può investire il suo patrimonio in attività che non producono redditi a condizione che tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statuari e che non costituiscano alcun rischio di diminuzione del valore patrimonio nel tempo e da non impedire una redditività adeguata.
7. L'amministrazione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione delle altre attività della Fondazione.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione utilizza il fondo di gestione costituito:
 - a. dai redditi derivanti dalla amministrazione del patrimonio detratte le spese al funzionamento della Fondazione, gli oneri fiscali, gli accantonamenti e le riserve facoltative e le erogazioni previste da specifiche Norme di Legge;
 - b. eventuali avanzi di gestione;
 - c. atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - d. ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.
 - e. da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e culturali.

Art. 6 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. il Vice Presidente
 - d. il Segretario Amministrativo.
 - e. Il Revisore Contabile

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Esso dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. I consiglieri sono così designati:

- a. n. 3 dalla Diocesi di Volterra;
- b. n. 1 dal Comune di Volterra;
- c. n. 1 dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca;
- d. n. 1 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra;
- e. n. 1 dalla Accademia dei Sepolti di Volterra;

3. Alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione potrà esser corrisposto un compenso annuale da quantificare con apposita deliberazione del CDA; questo dovrà esser liquidato prima della approvazione del bilancio consuntivo. Ogni Consigliere ha comunque la possibilità di rinunciare al proprio compenso.
Sono previsti rimborsi a fronte delle spese documentate per motivi istituzionali; la liquidazione dei rimborsi sarà regolamentata da apposito Regolamento e dovrà esser esaminata, approvata e deliberata direttamente dal CDA.

4. Il Presidente viene indicato da S.E. il Vescovo di Volterra tra i membri designati dalla Diocesi stessa; il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione valida ratificherà la nomina del Presidente; Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta.
5. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra tutti i membri, con le medesime modalità del Presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.
7. I componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la designazione di almeno tre dei propri componenti e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni.
A tale fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata avviso di ricevimento, gli enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza.
Gli enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Trascorso tale termine, alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto di Pisa, su richiesta del Presidente in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 8, comma 2, comma e), h), i) e j) da assumere a maggioranza dei due terzi dei presenti.
11. In seconda convocazione anche le eccezioni riportate al comma precedente sono validate dalla maggioranza dei presenti.
12. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive e qualora il Consigliere riporti una condanna penale per un reato doloso.
13. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dal successivo articolo 9).

Art. 8 - Funzione di indirizzo

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'esercizio della funzione di indirizzo e di governo, attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di fondazione, nonché attraverso la proposizione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.
2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione:
 - a. la individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali devono svolgersi l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;

- b. l'approvazione del bilancio previsionale e consuntivo;
- c. la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- d. l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
- e. la ratifica e la eventuale richiesta di revoca del Segretario Amministrativo;
- f. la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
- g. l'assunzione di partecipazioni in associazioni, fondazioni o società ovvero la fusione in altri enti;
- h. l'approvazione e la modifica dello Statuto;
- i. la nomina e la eventuale revoca del Revisore Contabile;
- j. la dichiarazione di impossibilità di funzionamento della Fondazione, ai sensi dell'art. 14.
- k. I rapporti tra Fondazione Conservatorio ed il Segretario Amministrativo ed in Revisore Contabile saranno disciplinati da appositi regolamenti emanati dal CDA;
- l. Nomina ed eventuale revoca dei Collaboratori Operativi cioè Soggetti nominati dal CDA con specifico mandato operativo ed organizzativo.
- m. Possono essere nominati Collaboratori Operativi anche i membri del CDA;
- n. Il rapporto tra Fondazione Conservatorio e Collaboratori Operativi sarà disciplinato da appositi regolamenti emanati dal CDA.
- o. Quando necessario, sentito il parere e proposte dei Collaboratori Operativi, emana la Pianta Organica funzionale riguardante le Figure necessarie per il funzionamento delle attività approvate; sarà compito del Consiglio di Amministrazione individuare le modalità di rapporto lavorativo con tutte le figure individuate.

Art. 9 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo fax o corrispondenza elettronica; fatto salvo la possibilità di accesso di questi strumenti a tutti i componenti del CdA, in caso contrario verrà utilizzata la convocazione tramite raccomandata postale.
3. La convocazione sarà considerata valida se tutti i destinatari risponderanno positivamente come ricevuta del messaggio.
4. La convocazione dovrà riportare il luogo, la data e l'orario sia della prima quanto della seconda convocazione.
5. In caso necessità e comprovata di urgenza, con medesime modalità, le adunanze potranno essere convocate anche con un solo giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
6. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è richiesta la presenza del Presidente, o Vice Presidente con delega in caso di indisponibilità del Presidente, e di almeno tre componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza del Presidente, o Vice Presidente con delega in caso di indisponibilità del Presidente, e di almeno due componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
7. I verbali delle adunanze sono redatti e conservati dal Segretario Amministrativo e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dal Segretario stesso.
8. Gli Organi della Fondazione si riuniscono e deliberano presso la sede della Fondazione.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati e partecipare senza diritto di voto:

- i legali rappresentanti di coloro che abbiano contribuito alla Fondazione, a condizione che ciò sia esplicitamente previsto al momento dell'accettazione del contributo o della donazione e che sia previsto nella convocazione.
- Ogni Soggetto che si ritenga necessario per l'illustrazione o la maggiore informazione dei punti inseriti all'Ordine del Giorno.

La richiesta di partecipazione di Soggetti esterni deve essere motivata e presentata per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri in carica. Il Presidente deciderà, in base ai punti inseriti all'Ordine del Giorno, se inserire tali Soggetti nella convocazione o se rimandare la decisione al Consiglio. Il Presidente può autonomamente richiedere la partecipazione di Soggetti esterni motivando tale decisione nella convocazione.

Art. 10 - Presidente

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sul suo andamento generale, firma la corrispondenza e gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle Autorità amministrative o a Terzi, sovrintende sull'andamento generale di tutta la gestione.
3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti o, in caso di impedimento, da Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Per determinati atti o categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.
6. Il Presidente nomina il Segretario Amministrativo Tale nomina sarà ratificata dal CDA.

Art. 11 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente per cause di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Durante lo svolgimento delle funzioni possiede stesse prerogative e diritti del Presidente.

Art. 12 – Funzione di Amministrazione e di Gestione

La Fondazione, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione, è amministrata e gestita nel rispetto delle loro rispettive competenze dal Presidente coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Art. 13 - Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo svolge la funzione di Segretario durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed attua le deliberazioni di questo.

In particolare:

- 1) Predispone gli atti amministrativi.
- 2) Provvede alla redazione degli inventari, del progetto di bilancio ed il rendiconto annuale delle attività svolte
- 3) Cura la gestione, l'amministrazione e l'attuazione degli investimenti nel rispetto delle linee tracciate dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Provvede agli acquisti, alle alienazioni ed alle transazioni deliberate dal CdA.
- 5) Predispone la documentazione per liquidare i rimborsi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di altri Soggetti che ne avessero diritto, dopo deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Provvede a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento della Fondazione.
- 7) Cura l'invio all'Amministrazione Vigilante degli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 14 – Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.

2. Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Revisore Contabile può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; la sua partecipazione è comunque obbligatoria per le riunioni ed adunanze nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile e risultanti dall'avviso di convocazione.

Art. 15 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il progetto di bilancio, costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno e trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.

3. Il progetto di bilancio, con la relazione del Revisore Contabile, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocare per l'approvazione entro il 30 aprile.

4. La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.

Art. 16 - Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione

1. Nel caso di impossibilità di funzionamento, anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, e fermo restando in ogni caso quanto previsto dal 3° comma del precedente art. 2, la Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, assume direttamente l'amministrazione della Fondazione.

2. L'estinzione della Fondazione è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell'articolo

1-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera.

La Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione.

In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 17 - Disposizione finale

1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.

DIOCESI DI VOLTERRA

Enrico Biondi Presidente

Francesca Inghirami

Giuseppe paterni

COMUNE DI VOLTERRA

Marco Mancini

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO VOLTERRA

Patrizio Giannelli

ACCADEMIA DEI SEPOLTI

Barbara Morelli Vice-Presidente

MIUR REGIONALE

Luca Guerranti